



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 aprile 2014
(OR. en)**

**8832/14
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0150 (COD)**

**CODEC 1085
EF 132
ECOFIN 379
DRS 51**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazione

Dichiarazione della Bulgaria

La Bulgaria non si opporrà all'adozione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Nondimeno la Bulgaria richiama l'attenzione sulle perplessità che continua a nutrire in merito alla data di entrata in vigore dello strumento del bail-in e all'insufficiente flessibilità a livello nazionale circa l'utilizzo dei fondi privati accumulati nel fondo nazionale di risoluzione delle crisi.

In primo luogo, la Bulgaria è preoccupata per il fatto che l'entrata in vigore dello strumento del bail-in sia stata anticipata di due anni rispetto alla data convenuta nell'orientamento generale del Consiglio (ECOFIN) del 27 giugno 2013. Poiché la struttura di finanziamento del sistema bancario in Bulgaria, oltre che dal capitale azionario, è costituita quasi totalmente da depositi fissi, la possibilità di imporre scarti di garanzia ("haircut") su grandi depositi, indipendentemente dal tipo di depositante, potrebbe creare rischi per la stabilità finanziaria. Pertanto è necessario ritardare l'entrata in vigore dello strumento del bail-in sia per consentire alle banche di adeguare la struttura delle loro passività, se del caso, sia per disporre di più tempo per accumulare fondi privati nel fondo nazionale di risoluzione delle crisi.

Inoltre, poiché i paesi non appartenenti alla zona euro non possono contare sulle misure di sostegno ivi disponibili (il meccanismo europeo di stabilità), il fatto di imporre anticipatamente obblighi uniformi per il bail-in dei grandi depositanti sia nei paesi della zona euro che in quelli che non ne fanno parte comporta disparità di trattamento e falsa la concorrenza leale tra gli Stati membri. Ciò in definitiva rischia di frammentare il mercato interno dei servizi finanziari nell'UE.

In secondo luogo, la Bulgaria è preoccupata per la mancanza di una sufficiente flessibilità che consenta l'esclusione di taluni gruppi di creditori a discrezione delle autorità nazionali di risoluzione delle crisi allorché vi siano timori per la stabilità finanziaria. In tale contesto, la Bulgaria non sostiene il diritto specifico della Commissione di vietare o chiedere di modificare le esclusioni dallo strumento del bail-in che, in piena conformità con il diritto europeo, intenda applicare un'autorità nazionale di risoluzione delle crisi.